

PER LE LIBERTÀ'



AL PEGGIO

Confronto tra Costituzione attuale e proposta di riforma

contenuta nel disegno di legge di revisione Costituzionale di iniziativa governativa denominato “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione”.

Partiamo da tre osservazioni. La prima è che si tratta di una proposta di revisione molto ampia, 45 articoli, vale a dire un terzo della Costituzione in vigore (di cui 44 della Parte II, cioè il 53,66% del suo totale). La seconda è che il titolo della proposta di riforma costituzionale è per lo più una mera dichiarazione di intenti-bandiera che nascondono la vera natura della riforma. La terza è che la proposta di riforma costituzionale – pur non tenendo conto dalle Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali – espande il numero delle parole dei paragrafi rinnovati fino a quasi 4.600 , in sostanza raddoppiandolo rispetto a quello attuale, nonostante circa 500 parole siano state soppresse con gli istituti abrogati. Pertanto, la proposta di riforma, più che enunciare principi, segue una logica da regolamento condominiale (cui si aggiunge la stretta connessione dimostrata con la nuova legge elettorale, l'Italicum, che centra le scelte civili sulla figura del capo e per questo è dichiarata intoccabile).

Il disegno di legge si compone di 41 articoli, di cui i primi 37 propongono una riforma della Costituzione nei termini che sono riportati letteralmente nella colonna centrale del prospetto qui sotto (nella colonna di destra le corrispondenti valutazioni di merito che sono alla base del nostro NO) e gli ultimi 4 costituiscono le disposizioni di coordinamento, transitorie e finali (anche queste accompagnate da altre valutazioni di merito).

COSTITUZIONE ATTUALE**PROPOSTA DI RIFORMA**
(collazione degli artt. 1-37 del ddl
all'interno del testo vigente)**VALUTAZIONI**

COSTITUZIONE ATTUALE	PROPOSTA DI RIFORMA (collazione degli artt. 1-37 del ddl all'interno del testo vigente)	VALUTAZIONI
Principi fondamentali	Principi fondamentali	
Art. 1 -12 (omessi)	<i>Identici</i>	
PARTE PRIMA	PARTE PRIMA	
Diritti e doveri dei cittadini	Diritti e doveri dei cittadini	
Art. 13 -47 (testo omissso)	<i>Identici</i>	
Art. 48	Proposta Art. 48	
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.	Immutato	
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.	Immutato	
La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.	La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione della Camera dei deputati, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.	<i>Il cambiamento corrisponde al fatto che nella proposta il Senato non è più elettivo.</i>
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di una sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.	Immutato	
Art. 49-54 (omessi)	<i>Identici</i>	
PARTE SECONDA L'ordinamento della Repubblica TITOLO I Il Parlamento	PARTE SECONDA L'ordinamento della Repubblica TITOLO I Il Parlamento	
Art. 55	Proposta nuovo Art. 55	
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.	Immutato	
	Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.	<i>Estende la norma che ora l'art. 117 riferisce solo alle Regioni</i>
	Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione	<i>Norma per dare l'impressione che contino solo i componenti della Camera in quanto singolarmente rappresentanti della Nazione. Peraltro poche righe dopo si attribuiscono al Senato quattro funzioni esclusive e cinque in concorrenza o partecipazione. Che sono svolte in nome delle Regioni per contribuire a governare la Nazione. Quindi</i>

		<i>questo nuovo comma è fumo negli occhi per fingere una partecipazione privilegiata per i cosiddetti eletti con il voto diretto (seppure con un'eccessiva distorsione maggioritaria e anche mettendo capolistature protette).</i>
	La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.	<i>Elenca le funzioni attribuite alla Camera (ma, si vedrà, non tutte in esclusiva). Attribuire alla sola Camera la fiducia al Governo, rende decisiva la nuova legge elettorale Italicum che è ipermaggioritaria (a danno di sovranità e rappresentanza). Per il motivo in corso la raccolta firme per un referendum che la abroghi.</i>
	Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l'attuazione delle leggi dello Stato.	<i>Elenca le funzioni del Senato, le quattro esclusive (tra cui tutte le politiche pubbliche), le quattro in concorrenza e quella in partecipazione (distinzione, quest'ultima, non poco ardua). Tali funzioni sono più ampie di quelle attuali, Dunque il bicameralismo non è affatto eliminato ma solo diversificato (e notevolmente complicato). Va poi rilevato che, essendo di più le funzioni e molto meno i senatori chiamati a svolgerle (in più quasi tutti con doppio incarico per definizione), sorge forte l'interrogativo del come faranno a sostenere il notevole carico di lavoro, specie con efficacia, oltre tutto senza alcuna indennità economica. Quanto alla funzione esclusiva del Senato di essere il raccordo tra lo Stato e i suoi altri Enti, resta oscuro come può esserci un raccordo quando una parte, lo Stato, non partecipa a farlo (a meno di dare al Senato la rappresentanza della Nazione che la proposta non gli attribuisce); e resta anche oscuro se l'attuale radicato sistema delle Conferenze Stato Regioni sia o no superato. Inoltre, il confronto con le funzioni della Camera rende chiaro il compartecipare nel legiferare e forse, per estensione, nelle materie UE. Viceversa, nulla si dice a proposito di quale organo concorra con il Senato per</i>

		<i>verificare l'attuazione delle leggi dello Stato. Una contraddizione della proposta di riforma sta infine nel volere un Senato che rappresenta le autonomie ma che poi non ha competenza per valutare le leggi regionali. Infine risulta assai singolare che il Senato abbia vaste competenze sulle politiche UE ma al contempo non sia titolare della fiducia al governo, quasi che le politiche UE siano estranee a tale atto fondamentale.</i>
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.	Immutato	<i>Questo comma immutato non deve far dimenticare che in seguito si propone, rispetto ad ora, di escludere dalle sedute comuni l'elezione dei giudici della Corte costituzionale, il che contribuisce a diminuire il peso della sovranità popolare. Inoltre, nella seduta comune proposta cresce molto il peso numerico dei deputati (da due terzi al 86,9%).</i>
Art. 56	Identico	
Art. 57	Proposta nuovo Art. 57	
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione estero.	Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.	<i>Fissata la riduzione del 70% del numero dei senatori, saltano all'occhio due cose. La previsione di 95 senatori confligge con quella delle disposizioni transitorie (vedere in seguito la valutazione relativa all'art. 39, secondo comma del disegno di legge di revisione costituzionale). E poi il non senso di inserire nel Senato rappresentativo del territorio alcuni senatori nominati in quanto hanno illustrato la patria. Inoltre va osservato che il sistema elettorale proposto per il Senato non può essere definito indiretto come fa il governo, perché, per definirlo così, i cittadini dovrebbero eleggere apposta un grandissimo numero di grandi elettori aventi appunto quella specifica funzione di scegliere i senatori (per esempio non si dice che il Presidente della Repubblica è eletto indirettamente dai cittadini). Infine, la riduzione del numero</i>

		<i>dei senatori a meno di un terzo e con due ruoli pubblici da esercitare contemporaneamente, comporta che gli accresciuti compiti di ogni senatore non consentiranno nessuna riduzione dei quasi 700 dipendenti attuali del Senato ed anzi probabilmente (facendo il paragone con i 100 Senatori americani che dispongono di ben 3.400 aiutanti da loro stessi scelti) ne provocheranno un aumento di provenienza funzionariale.</i>
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.	I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.	<i>Evocare il metodo proporzionale è del tutto fuorviante dal momento che il numero delle persone da leggere non consente la proporzionalità effettiva. Non coerente la scelta di far eleggere il Sindaco dal Consiglio Regionale e non dagli altri Sindaci del rispettivo ambito.</i>
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.	Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.	<i>Distribuzione irragionevole del numero dei Senatori tra le Regioni e le Province Autonome.</i>
La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti.	La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.	
	La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma.	<i>Mentre le disposizioni sulla durata del mandato rientrano nella logica della nuova rappresentanza territoriale (epperò confermano l'incoerenza dell'elezione del Sindaco da parte del Consiglio Regionale), l'inciso che inizia con "in conformità" è confuso e crea seri problemi in materia di autonomia regionale trattati in seguito.</i>
	Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della	<i>Questa nuova legge statale prevista dalla proposta dovrà necessariamente stare insieme al disposto immutato</i>

	Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio.	<i>dell'attuale art. 122, primo comma. Allora le diverse Regioni potranno stabilire ognuna la sua modalità per eleggere i rispettivi Consiglieri Regionali, mentre la nuova legge statale qui prevista stabilirà come tutte le Regioni dovranno eleggere i Senatori. Ma dovendo pure indicare i modi in cui attuare il criterio di "in conformità" sancito al comma precedente, sarà necessario che questa legge statale intervenga sulle modalità di votare i consiglieri regionali destinati a poter essere poi nominati senatori. Così facendo la nuova legge statale dovrà per forza intaccare il principio di autonomia regionale sulle modalità di scelta dei propri consiglieri. Insomma, un evidente pasticcio.</i>
Art. 58	Proposta nuovo Art.58	
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.	Abrogato	<i>La conseguenza sarebbe che si può divenire senatori a 18 anni mentre per essere eletti deputati ne occorrono 25 (art.56, comma 3). Ma allora è insensato lasciare al Senato il nome tradizionale.</i>
Art. 59	Proposta nuovo Art. 59	
E' senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato presidente della Repubblica.	Immutato	
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.	Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati.	<i>Lascia perplessi il prevedere che una persona illustri la nazione solo a tempo determinato.</i>
Art. 60	Proposta nuovo Art. 60	
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.	La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.	<i>I senatori restano in carica per il periodo del loro riferimento istituzionale</i>
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.	La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.	
Art. 61	Proposta nuovo Art. 61	
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La	Le elezioni della nuova Camera dei deputati hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La	

prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.	prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.	
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.	Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente.	
Art. 62	Proposta nuovo Art. 62	
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.	Immutato	
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.	Immutato	
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.	Abrogato	<i>In coerenza con il nuovo criterio di differenziazione</i>
Art. 63	Proposta nuovo Art. 63	
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.	Immutato	
	Il regolamento stabilisce in quali casi l'elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell'esercizio di funzioni di governo regionali o locali.	<i>Norma conseguente il fatto che un senatore è un consigliere regionale (che può avere cariche) o un sindaco.</i>
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.	Immutato	
Art. 64	Proposta nuovo Art. 64	
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.	Immutato	
	I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni.	<i>Mentre la differenziazione tra i regolamenti è dovuta alla circostanza che le opposizioni al Governo possono esserci solo alla Camera ove sussiste il rapporto fiduciario, non è specificato cosa significhi al Senato il concetto di minoranze parlamentari. E ciò perché i gruppi senatoriali politici non possono formarsi (pena trasformare il Senato in un anomalo soggetto politico) e i gruppi senatoriali territoriali non hanno un criterio di aggregazione coerente con il formarsi di maggioranze e minoranze.</i>

Le sedute sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.	Immutato	
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.	Immutato	
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.	<p>I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute delle Camere. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.</p> <p>I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni.</p>	<i>L'inserimento nella proposta dell'ultimo comma non è un fatto banale, perché stabilisce che i proposti senatori (che hanno un doppio incarico) hanno il dovere di stare al Senato in aula e in commissione. Ciò implica due cose. La prima che al Senato permane la suddivisione in Commissioni. La seconda che sarà necessaria una sorta di programmazione dei lavori del Senato per consentire lo svolgimento del doppio ruolo a chi è Consigliere Regionale o Sindaco (cioè un'ulteriore complicazione).</i>
Art. 65	Identico	<i>Ineleggibilità e incompatibilità</i>
Art. 66	Proposta nuovo Art. 66	
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.	Immutato	
	Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore.	<i>Consequente la nuova natura della carica di Senatore.</i>
Art. 67	Proposta nuovo Art. 67	
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.	I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.	<i>Già la proposta del nuovo art. 55 stabilisce che solo il deputato rappresenta la Nazione (e provoca incoerenze). In questo articolo, la conferma delle funzioni parlamentari esercitate senza vincolo di mandato, è un'incoerenza notevole per il carattere del senatore. Infatti, se è un rappresentante territoriale (o della</i>

		<i>Regione o del Comune), come fa a non rispettare le loro indicazioni politiche? Un deputato è eletto secondo un indirizzo ma in quest'ambito rappresenta la nazione e dunque come tale esercita il mandato secondo le sue valutazioni circa il modo di applicare l'indirizzo ricevuto, ma il senatore, che nella proposta non rappresenta la Nazione bensì l'istituzione territoriale, se non segue le indicazioni dell'Ente che rappresenta, che rappresentante è?</i>
Art. 68	Identico	<i>Porrà di sicuro problemi l'aver mantenuto pari pari per i nuovi senatori (che lo sono perché già Consiglieri Regionali o Sindaci) l'immunità per le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni. Con quale criterio si stabilirà che si è parlato nell'esercizio delle funzioni di Senatore e non di Consigliere o di Sindaco, i quali non hanno l'immunità?</i>
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni o sequestri di corrispondenza.		
Art. 69	Proposta nuovo Art. 69	

<p>I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.</p>	<p>I membri della Camera dei deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge.</p>	<p><i>La demagogia del considerare l'impegno di Senatore qualcosa da fare gratuitamente (il che riporta il paese alle concezioni di cento anni fa, quando la politica se la potevano permettere solo i ricchi) fa sì che i senatori debbano svolgere gratis un doppio carico di lavoro (ed è dubbio riescano a farlo). Per di più, il combinato disposto con gli art. 39 e 40 delle Disposizioni Transitorie e Finali, crea il pasticcio che i senatori a vita oggi in carica continueranno a godere delle condizioni vigenti al momento dell'eventuale approvazione della proposta, e dunque continueranno a ricevere l'indennità di funzione.</i></p>
<p>Art. 70</p>	<p>Proposta nuovo Art. 70</p>	
<p>La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.</p>	<p>La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.</p>	<p><i>L'alluvione di parole in questo articolo che avvia le norme sul legiferare, è l'emblema della complicazione indotta dalla proposta di riforma. In pratica, si passa dall'attuale procedura sostanzialmente unica per tutte le leggi ad almeno nove procedure diverse contenute nella proposta di riforma (ma secondo alcuni costituzionalisti più di dodici). Del tipo la bicamerale paritaria, quella con competenza prevalente alla Camera e contributo del Senato, la precedente qualora si tratti di una legge di applicazione dell'art.117 della Costituzione, un'altra quando si tratta di leggi concernenti l'art. 81, un'altra relativa alle leggi essenziali per il governo, un'altra relativa al nuovo art. 71, un'altra riferita alla conversione dei decreti legge, un'altra concernente le norme di iniziativa popolare, un'altra per sottoporre le leggi elettorali all' esame preventivo della Corte Costituzionale, e così via. Va rilevato che l'ambito delle leggi bicamerali, a parte quelle di revisione costituzionale già stabilite dall'invariato art. 138, è definito senza un quadro preciso, appunto per l'incisione di fondo sulla funzionalità propria del Senato. Inoltre, l'ultimo periodo del primo comma sancisce che le leggi bicamerali devono avere oggetto proprio, e quindi diverrebbe una fonte di incostituzionalità non solo la violazione dei principi (come oggi) ma anche la violazione delle</i></p>

		<i>procedure (cosicché le leggi bicamerali diverrebbero meno scalfibili delle altre).</i>
	Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.	
	Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.	<i>Il precedente comma 2 illude che si voglia procedere ad una semplificazione, ma la realtà irrompe a partire dal comma 3, fissando una serie di complicati e quasi inestricabili procedimenti (che neppure impediscono con sicurezza l'andare avanti ed indietro tra i due rami). In ogni caso è certo che il silenzio della proposta riguardo i modi in cui il Senato potrà avanzare richieste di modifica produrrà in pratica problematiche applicative non lievi.</i>
	L'esame del Senato per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.	<i>Si tratta di una proposta di rafforzamento del ruolo del Senato solo in apparenza. Sia perché la maggioranza assoluta richiesta alla Camera per il diniego è un vincolo reso parecchio debole dalla robusta maggioranza data dall'Italicum. Sia perché al Senato la maggioranza assoluta è resa problematica dalla sua stessa tura. Infine, il combinato disposto dei testi del 3° e del 4° comma costituisce un guazzabuglio procedurale così intricato dall'impedire una soluzione univoca.</i>
	I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.	<i>Nei disegni di legge ex art.81 prevale la Camera con l'obbligatorio esame diretto del Senato, sempre a maggioranza semplice.</i>
	I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.	<i>Da sottolineare che, mancando l'intesa tra i due Presidenti, non può instaurarsi il procedimento legislativo in esame.</i>
	Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare	

	osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati.	
Art. 71	Proposta nuovo Art. 71	
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.	Immutato	
	Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica.	
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.	Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centocinquanta-mila elettori, di un progetto redatto in articoli. La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d'iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari.	<i>Sempre nella logica di comprimere l'iniziativa dei cittadini si triplica il numero di firme per una legge di iniziativa popolare, senza fissare alcun termine preciso per il loro esame.</i>
	Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e di indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione.	<i>Semplice specchio per le allodole, dato che la proposta di riforma costituzionale rinvia ad un'altra riforma costituzionale senza dare indicazioni (neppure circa gli effetti propositivi e di indirizzo in caso di approvazione in sede di referendum).</i>
Art. 72	Proposta nuovo Art. 72	
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.	Ogni disegno di legge di cui all'articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.	
	Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.	

<p>Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.</p>	<p>I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.</p>	<p><i>Dunque anche al Senato ci dovranno essere le Commissioni Permanenti. Nulla viene detto circa il modo in cui saranno composte, visto che il criterio politico proporzionale vige solo alla Camera.</i></p>
<p>Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti composte in tal modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.</p>	<p>Possono altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposta alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.</p>	<p><i>Un'ulteriore modalità legislativa che smentisce il mito della semplificazione.</i></p>
<p>La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.</p>	<p>La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, e per quelli di delegazione legislativa, per quelli di conversione in legge di decreti, per quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi.</p>	
	<p>Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70.</p>	
	<p>Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni</p>	<p><i>Questa norma non si riferisce alle leggi bicamerali e riguarda solo quelle in cui la parola decisiva spetta alla Camera, escluse peraltro le leggi elettorali e di ratifica dei trattati internazionali. In pratica istituirebbe una nuova procedura a data certa che rafforza parecchio il potere del Governo nelle procedure parlamentari. Anche qui scarseggia la tecnica legislativa, per cui non ci si pone il problema di cosa succederebbe se un provvedimento definito essenziale dal Governo per la sua azione, venisse poi nel merito bocciato dalla Camera (non si tratterebbe più di un semplice</i></p>

	dalla deliberazione. In tali casi, i termini di cui all'art. 70, terzo comma, sono ridotti della metà. Il termine può essere differito di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della commissione, nonchè alla complessità del disegno di legge. Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all'omogeneità del disegno di legge.	<i>voto contrario della Camera per il quale l'art. 94 non prevede obbligo di dimettersi). Altro pastrocchio deriva dalla questione del termine posto per legiferare, che non si definisce né perentorio né ordinario. E ciò, tenuto presenti le conseguenze del ritenerlo perentorio (una volta superato il termine, il disegno di legge decadrebbe ed una eventuale approvazione sarebbe incostituzionale), implicherà un contenzioso interpretativo certo.</i>
Art. 73	Proposta nuovo Art. 73	
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.	Immutato	
	Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica, entro dieci giorni dall'approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata.	<i>La proposta di riforma mette in campo questa novità con la solita leggerezza nei principi e scarsità nella tecnica legislativa. Quanto ai principi, cerca di comprimere la partecipazione del cittadino, affidando alla Corte Costituzionale il nuovo compito di intervenire su una legge prima che entri in vigore. Così la Corte, da giudice delle leggi emanate dal parlamento poi sottoposte a giudizio di costituzionalità, diviene organo partecipe della procedura di riforma legislativa facendolo intervenire a prescindere dal dispiegarsi degli effetti materiali di quella legge. In questo modo, fare le riforme non spetterà più al solo parlamento eletto, ma dipenderà anche da cosa pensano degli esperti pur autorevoli nominati anche al di fuori del circuito elettorale. Oltretutto, la formulazione della proposta neppure evita che, una volta passata la legge alla prima valutazione, successivamente si arrivi per via ordinaria ai rilievi di incostituzionalità. Quanto alla scarsa tecnica legislativa, basta rilevare i pasticci del termine assegnato alla Corte, della titolarità del ricorso data ad un terzo dei senatori e delle conseguenze di un giudizio di parziale incostituzionalità. Nel primo caso, se il termine non viene rispettato, la legge può essere pubblicata ma non si dice in modo esplicito che la Corte perde il potere di decidere (da qui l'agguato dei conflitti interpretativi). Nel secondo,</i>

		<p><i>è singolare creare una procedura per cui il Senato può solo proporre modifiche alla legge elettorale della Camera mentre una sua minoranza ha facoltà di chiederne un giudizio di costituzionalità. Nel terzo, è arduo districarsi dalla ragnatela di possibili conseguenze risolutive del problema della parziale incostituzionalità che di fatto investono anche le competenze (non citate) del Presidente della Repubblica.</i></p> <p><i>Nel complesso un labirinto che di certo contraddice l'annunciata semplificazione.</i></p>
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.	Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.	
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.	Immutato	
Art. 74	Proposta nuovo Art. 74	
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.	Immutato	
	Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell'articolo 77, il termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni.	
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.	Se la legge è nuovamente approvata, questa deve essere promulgata.	
Art. 75	Proposta nuovo Art. 75	
È indetto <i>referendum</i> popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.	Immutato	
Non è ammesso il <i>referendum</i> per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.	Immutato	Considerato che dal 1948 ad oggi si è determinato quel particolarissimo accordo tra Stati che è l'Unione Europea e che da decenni si richiede con insistenza una sua maggior

		democratizzazione civile, è un errore grave che nella proposta di revisione non sia prevista una modifica per consentire il referendum sulla problematica europea. Va aggiunto che un simile errore non è casuale, in quanto rientra nell'impostazione complessiva della proposta di revisione che si ispira a restringere la sovranità dei cittadini invece che a farla crescere.
Hanno diritto di partecipare al <i>referendum</i> tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.	Hanno diritto di partecipare al <i>referendum</i> tutti gli elettori.	
La proposta soggetta a <i>referendum</i> è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.	La proposta soggetta a <i>referendum</i> è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.	<i>Altro specchietto per le allodole della proposta. Si presenta come apertura al criterio di quorum meno alti, mentre configura il contrario: un nuovo sistema che riserva l'accesso alle condizioni migliori a grandi organizzazioni strutturate in grado di raccogliere il 60% di firme in più per la richiesta referendaria.</i>
La legge determina le modalità di attuazione del <i>referendum</i> .	Immutato	
Art. 76	Identico	
Art. 77	Proposta nuovo Art. 77	
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.	Il Governo non può, senza delegazione disposta con legge, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.	
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.	Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera dei deputati, anche quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.	
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.	I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione o, nei casi in cui il Presidente della Repubblica abbia chiesto a norma dell'art. 74, una nuova deliberazione, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione. La legge può tuttavia regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti	

	non convertiti.	
	Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, quinto comma, con esclusione, per la materia elettorale, della disciplina dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.	<i>Le modifiche proposte nel nuovo articolo consistono essenzialmente nell'introdurre in costituzione le prassi parlamentari invalse nell'ultimo ventennio.</i>
	I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.	<i>Altro esempio di sommaria tecnica legislativa. Infatti il comma 1 si riferisce anche ai decreti legislativi delegati, mentre questo comma 5 non specifica ma pare riferirsi ai soli decreti legge.</i>
	L'esame, a norma dell'articolo 70, terzo e quarto comma, dei disegni di legge di conversione dei decreti, è disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati. Le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge di conversione, che deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione.	<i>Anche in questo comma, si può rilevare una sommaria tecnica legislativa: sorge una differenza immotivata tra materie soggette a leggi bicamerali oppure monocamerali nei casi di loro approvazione della Camera dopo i quaranta giorni.</i>
	Nel corso dell'esame di disegni di legge di conversione dei decreti legge non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto.	
Art. 78	Proposta nuovo Art. 78	
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.	La Camera dei deputati delibera a maggioranza assoluta lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari.	
Art. 79	Nuovo Art. 79	
L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.	L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera dei deputati, in ogni suo articolo e nella votazione finale.	
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.	Immutato	

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.	Immutato	
Art. 80	Proposta nuovo Art. 80	
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.	La Camera dei deputati autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi. Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sono approvate da entrambe le Camere.	<i>L'aggiunta è un esempio del perdurare dell' esistenza del bicameralismo, pur non più paritario bensì differenziato (oltre che più complicato)</i>
Art. 81	Proposta nuovo Art. 81	
Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.	Immutato	
Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.	Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione della Camera dei deputati adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.	.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.	Immutato	
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.	Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.	
Art. 82	Proposta nuovo Art. 82	
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.	La Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali.	
A tale scopo nomina fra i propri	A tale scopo ciascuna Camera	<i>Altro esempio di sommaria</i>

componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della Autorità giudiziaria.	nomina fra i propri componenti una Commissione. Alla Camera dei deputati la commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della Autorità giudiziaria.	<i>tecnica legislativa. Nulla si dice circa le modalità di formazione al Senato delle Commissioni, lasciandone indefinita la natura.</i>
TITOLO II Il Presidente della Repubblica	TITOLO II Il Presidente della Repubblica	
Art. 83	Proposta nuovo Art. 83	
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.	Immutato	
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.	Abrogato	
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.	L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. Dal settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.	<i>Stando ai numeri, i voti richiesti dal settimo scrutinio sono 438 sul totale previsto dei componenti il corpo elettorale nell'occasione. Siccome l'Italicum assicura 340 voti al primo partito solo alla Camera, è evidente il ruolo dominante del Presidente del Consiglio nella elezione. Questo è già inquietante, ma lo diviene ancora più perché ora i tre quinti non si riferiscono più al totale del corpo elettorale bensì a quello dei soli votanti nell'occasione. Perciò, alla fine, visto lo sfilacciamento politico dei senatori (che induce le loro potenziali assenze in aula), i votanti totali tra di loro nell'elezione del Presidente potrebbero essere una quantità assai ridotta. E allora il Presidente della Repubblica può risultare eletto solo da una parte degli stessi 340 (oltretutto divenuti deputati con gli strumenti privilegiati posti dall'Italicum nelle mani del capo) e così non risulterà in grado di rappresentare il più ampio arco possibile dei cittadini. Dunque, l'abbassare senza limite il quorum per l'elezione del Presidente della Repubblica ben rientra nello spirito della proposta di revisione costituzionale che</i>

		<i>mira a scalzare le garanzie parlamentari e del rispetto dei cittadini.</i>
Art. 84	<i>Identico</i>	
Art. 85	Proposta nuovo Art. 85	
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.	Immutato	
Trenta giorni prima che scada il termine il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.	Trenta giorni prima che scada il termine il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune.	<i>Innesca una complicazione con il prevedere che in certi casi la seduta comune sia presieduta dal Presidente del Senato, senza insieme modificare la norma per cui le sedute comuni sono soggette al regolamento della Camera (poco o nulla conosciuto dal Presidente del Senato).</i>
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.	Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.	<i>Da tener presente che secondo la proposta il Senato diviene un organismo permanente.</i>
Art. 86	Proposta nuovo Art. 86	
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.	Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.	
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.	In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione.	<i>Vedere la valutazione espressa all'art. 85 comma 2.</i>
Art. 87	Proposta nuovo Art. 87	
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.	Immutato	<i>Ricordare che la proposta di introdurre l'art. 55, terzo comma, introduce una curiosa distinzione nelle possibili specie di rappresentanza, quella individuale e quella unitaria.</i>
Può inviare messaggi alle Camere.	Immutato	
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.	Indice le elezioni della nuova Camera dei deputati e ne fissa la prima riunione.	

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.	Immutato	
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.	Immutato	
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.	Immutato	
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.	Immutato	
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.	Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione della Camera dei deputati. Ratifica i trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'UE, previa autorizzazione di entrambe le Camere.	
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.	Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalla Camera dei deputati.	
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.	Immutato	
Può concedere grazia e commutare le pene.	Immutato	
Conferisce le onorificenze della Repubblica.	Immutato	
Art. 88	Proposta nuovo Art. 88	
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.	Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati.	
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.	Immutato	
Artt. 89 - 91 (testo omissivo)	Identici	
TITOLO III IL GOVERNO	TITOLO III IL GOVERNO	
Artt. 92 - 93 (testo omissivo)	Identici	
Art. 94	Proposta nuovo Art. 94	
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.	Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati	<i>Vedere le valutazioni fatte all'art. 55 comma 4</i>
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.	La fiducia è accordata o revocata mediante mozione motivata e votata per appello nominale.	
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta	Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta	

alle Camere per ottenerne la fiducia.	innanzi alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.	
Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.	Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.	
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.	La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.	
Art. 95 (testo omissivo)	<i>Identico</i>	
Art. 96	Proposta nuovo Art. 96	
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.	Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.	
Art. 97	Proposta nuovo Art. 97	
Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'UE, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.	Immutato	
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.	I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'amministrazione.	<i>Rende esplicita la trasparenza, anche se per logica era già implicita nel buon andamento e nella imparzialità.</i>
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.	Immutato	
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.	Immutato	
Art. 98	<i>Identico</i>	
Art. 99	Proposta l'abrogazione dell'intero articolo	<i>Il fatto che la politica abbia fin qui relegato il CNEL in ruolo secondario, non deve far trascurare la circostanza che esso rappresenta la necessità che il Parlamento disponga per il suo funzionamento di organi</i>

		<i>di raccordo con la società civile effettiva che possano fornire una sorta di percezione diffusa della realtà diversa da quella puramente elettorale. Proporne l'abrogazione invece della revisione del CNEL, significa accrescere il ruolo autoreferenziale dei funzionari parlamentari.</i>
Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.	Proposta l'abrogazione	
E' organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.	Proposta l'abrogazione	
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.	Proposta l'abrogazione	
TITOLO IV LA MAGISTRATURA	TITOLO IV LA MAGISTRATURA	
Art. 100 - Art. 113 (testo omesso)	Identici	
TITOLO V LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI	TITOLO V LE REGIONI, LE CITTA' METROPOLITANE, I COMUNI	<i>Gli articoli restano identici salvo l'eliminazione del riferimento alle Province, ma siccome non è scritto che le Province sono abolite, l'istituto Provincia può essere previsto dalla legge ordinaria. E infatti la legge 56 / 2014 in pieno vigore regola alcune serie competenze dell'ente provincia, definisce le città metropolitane enti territoriali di area vasta, concetto che viene testualmente ripreso dalla proposta di riforma costituzionale nella norma transitoria art.40, comma 4, e per il quale prevede apposite leggi sia dello Stato che della rispettiva regione. Oltretutto la proposta di riforma nulla dice circa il futuro dell'attribuzione delle funzioni fondamentali oggi di competenza delle Province. Quindi lo spirito della Provincia aleggia imperterrito. E il tanto sbandierato</i>

		<i>contenimento dei costi della politica gonfia solo i pochi spiccioli dell'aver eliminato i pochissimi (numericamente) consiglieri provinciali. Tanto più che vengono introdotte le Città Metropolitane.</i>
Art. 114	Proposta nuovo art. 114	
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.	La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.	
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.	I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.	
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.	Immutato	
Art. 115 (abrogato con legge cost. 3/2001)		
Art. 116	Proposta nuovo Art. 116	
Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.	Immutato	
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.	Immutato	
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.	Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, m), limitatamente alle disposizioni generali e comuni per le politiche sociali, n), o), limitatamente alle politiche attive del lavoro e all'istruzione e formazione professionale, q), limitatamente al commercio con l'estero, s) e u), limitatamente al governo del territorio, possono essere attribuite ad altre Regioni con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio	

	bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata.	
Art. 117	Proposta nuovo art. 117	
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.	La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.	
<p>Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:</p> <p>a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;</p> <p>b) immigrazione</p> <p>c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose</p> <p>d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;</p> <p>e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;</p> <p>f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;</p> <p>g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;</p> <p>h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;</p> <p>i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;</p> <p>l) giurisdizione e norme</p>	<p>Immutato</p> <p>Immutato</p> <p>Immutato</p> <p>e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela e promozione della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;</p> <p>Identico</p> <p>g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale;</p> <p>Identico</p> <p>Identico</p> <p>Identico</p>	<p><i>Questo comma amplia le materie di competenza esclusiva dello Stato da circa 30 a circa 50 (riaccentrando notevolmente il ruolo dello Stato centrale) con l'intento dichiarato di eliminare le materie di competenza concorrente. Peraltro, la competenza esclusiva dello Stato viene ampliata ma quella concorrente pare sopravvivere. Infatti, su diverse materie esclusive, allo Stato viene data competenza solo di fissare le norme "cornice" (variamente denominazioni) che implicano la legislazione regolativa di ogni Regione. Di certo, la proposta di riforma non definisce in maniera chiara ed univoca cosa si intenda per disposizione generale e comune d parte dello Stato, e così il farlo viene lasciato alla valutazione del legislatore nazionale, che potrà accentrare a piacimento.</i></p>

<p>processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;</p> <p>m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;</p> <p>n) norme generali sull'istruzione;</p> <p>o) previdenza sociale;</p> <p>p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;</p> <p>q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;</p> <p>r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;</p> <p>s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.</p>	<p>m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare;</p> <p>n) disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;</p> <p>o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro, politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale;</p> <p>p) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni;</p> <p>q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l'estero;</p> <p>r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;</p> <p>s) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente e ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo;</p> <p>t) ordinamento delle professioni e della comunicazione;</p> <p>u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;</p>	
--	--	--

	<p>v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell' energia;</p> <p>z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione d'interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.</p>	
<p>Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.</p>	<p>Abrogato</p>	<p><i>Vedere la valutazione espressa al comma precedente.</i></p>
<p>Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.</p>	<p>Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della</p>	<p><i>Questo comma elenca le materie riservate alla competenza delle Regioni, precisando alla fine che spettano loro le materie non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.</i></p> <p><i>A parte le considerazioni già espresse, sussistono incongruenze ad esempio tra questo comma e il primo del</i></p>

	<p>formazione professionale; salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.</p>	<p><i>nuovo art. 70 per quanto attiene la legislazione sulle minoranze linguistiche. Ed anche sulla ripartizione delle competenze dello Stato e delle Regioni. Dalla lettura dei due commi di questo articolo che definiscono rispettivamente le competenze dello Stato e delle Regioni, emerge che la proposta di revisione non attribuisce né allo Stato né alle Regioni la competenza legislativa esclusiva in materie importanti (circolazione stradale, lavori pubblici, industria, agricoltura, artigianato, attività mineraria, cave, caccia e pesca). Ciò causerà sicuramente frequenti contenziosi.</i></p>
	<p>Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale.</p>	<p><i>Questo comma introduce la clausola di supremazia dello Stato, che, nei termini in cui è formulata priva di precise circostanze attuative, consente ogni intervento dello Stato centrale, esercitabile perfino mediante decreto legge. Una tecnica legislativa del genere basta a motivare il NO alla proposta di riforma.</i></p>
<p>Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'UE, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di tale esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.</p>	<p>Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell'UE e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'UE, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.</p>	
<p>La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.</p>	<p>La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge</p>	

	statale o regionale.	
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.	Identico	
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.	Immutato	
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.	Immutato	
Art. 118	Proposta nuovo Art. 118	
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite alle Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.	Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite alle Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.	<i>Nella forma il comma si differenzia solo per togliere il riferimento alle Province. Nella sostanza, o si riconosce la valutazione fatta sulla testata del Titolo V (vale a dire il fantasma delle Province perdura), oppure l'aver tolto le Province ha conseguenze non banali sull'attribuire in termini di sussidiarietà quelle funzioni che non possono svolgere i Comuni non metropolitani. Finirebbero tutte alle Regioni che si troverebbero così ad avere meno compiti legislativi e assai più compiti amministrativi. Cioè una forma di accentramento amministrativo.</i>
	Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori.	
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.	I Comuni e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.	
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia	La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento in materia di tutela dei beni culturali e	

della tutela dei beni culturali.	paesaggistici.	
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.	Stato, Regioni, Città metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.	
Art. 119	Proposta nuovo Art. 119	
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'UE.	I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'UE.	
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.	I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.	
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.	Identico	
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.	Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni. Con legge dello Stato sono definiti indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza nell'esercizio delle medesime funzioni.	<i>Il comma è incoerente nel profondo con l'impianto generale della proposta, in cui si riconosce al Senato un ruolo specifico di rappresentante delle autonomie territoriali e di sostegno legislativo nei confronti della Camera. In questo comma, di fatti, il Senato non è in alcun modo competente in un campo essenziale per il funzionamento dei territori.</i>
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città	Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuove gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Città metropolitane e	

metropolitane e Regioni.	Regioni.	
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.	I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.	
Art. 120	Proposta nuovo Art. 120	
La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.	Immutato	
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.	Il Governo, acquisito, salvo i casi di motivata urgenza, il parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta, può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province autonome di Trento e Bolzano e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione e stabilisce i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall'esercizio delle rispettive funzioni quando è accertato lo stato di grave dissesto finanziario.	<i>Da tener presente la successiva Disposizione transitoria di cui all'art. 39 comma 13, la quale dilaziona molto l'applicabilità del potere sostitutivo del Governo nei confronti delle Regioni a Statuto speciale (vedere la valutazione espressa a quel comma).</i>

Art. 121	Proposta nuovo Art. 121	
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.	Immutato	
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.	Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alla Camera dei deputati.	
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.	Immutato	
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.	Immutato	
Art. 122	Proposta nuovo art. 122	
Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.	Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione. La legge della Repubblica stabilisce altresì i principi fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.	
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.	Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e alla Camera dei deputati, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.	
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.	Immutato	
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.	Immutato	
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto	Immutato	

regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.		
Art. 123 (testo omissivo)	<i>Identico</i>	
Art. 124 (abrogato con legge cost. 3/2001)		
Art. 125	Proposta nuovo Art. 125	
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.	Immutato	
Art. 126	Proposta nuovo Art. 126	
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.	Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato previo parere del Senato della Repubblica.	
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.	Immutato	
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni	Immutato	

contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.		
Art. 127		
Quando ritiene una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. La Regione quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.	Immutato	
Art. 128 (abrogato con legge cost. 3/2001)		
Art. 129 (abrogato con legge cost. 3/2001)		
Art. 130 (abrogato con legge cost. 3/2001)		
Art. 131 (elenco delle Regioni omesso)	Identico	
Art. 132	Proposta nuovo Art. 132	
Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.	Immutato	
Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra.	Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che i Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra.	

Art. 133	Proposta nuovo Art. 133	
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.	Proposta abrogazione	
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.	Immutato	
TITOLO VI GARANZIE COSTITUZIONALI	TITOLO VI GARANZIE COSTITUZIONALI	
Art. 134	Proposta nuovo Art. 134	
La Corte costituzionale giudica: - sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; - sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; - sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.	Immutato	
	La Corte costituzionale giudica altresì della legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi dell'articolo 73, secondo comma.	<i>Vedere la valutazione negativa già espressa all'art. 73, secondo comma</i>
Art. 135	Proposta nuovo Art. 135	
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.	La Corte costituzionale è composta da quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica.	<i>Il cambiamento discende dalla eliminazione della seduta comune tra le camere nella proposta di riforma. La nuova procedura è molto criticata perché, mancando un voto unificato, i due eletti dal Senato – che rappresenta le autonomie regionali – si configurano come una sorta di avvocati delle regioni, il che intacca il principio della terzietà del giudice conteziosi Stato Regioni.</i>
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo	Immutato	

venti anni di esercizio.		
I Giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.	Immutato	
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.	Immutato	
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.	Immutato	
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.	Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a deputato, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.	
Artt. 136 - 139 (testo omissivo)	Identici	
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI		
Norme da I fino a XVIII (testo omissivo) Continuano i loro effetti		
	PROPOSTA DI RIFORMA <i>(segue)</i>	
	Art.38 commi 1-15 (testo omissivo) recano una serie di disposizioni consequenziali e di coordinamento che novellano, nel senso riportato sopra, più articoli della Carta costituzionale e alcune leggi costituzionali.	
	Art. 38 comma 16 All'art.3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n.2, al primo periodo le parole: "da questo in seduta comune delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna Camera" e le parole: "componenti l'Assemblea" sono sostituite dalle seguenti "propri	<i>In pratica (e tenendo presente la valutazione fatta all'art.135, primo comma sulla nuova modalità di nomina dei giudici costituzionali da parte di ciascuna Camera) vengono mantenuti lo scrutinio segreto ed il quorum (maggioranza dei due terzi dei componenti fino al</i>

	componenti”; al secondo periodo le parole: “l’Assemblea” sono sostituite dalle seguenti: “di ciascuna Camera”.	<i>terzo scrutinio; maggioranza dei tre quinti dei componenti dal quarto scrutinio).</i>
	Art. 39 (Disposizioni transitorie)	
	<p>1. In sede di prima applicazione e sino alla data di entrata in vigore della legge di cui all’articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato..... dalla presente legge costituzionale, per l’elezione del Senato della Repubblica, nei Consigli regionali e della Provincia autonoma di Trento, ogni consigliere può votare per una sola lista di candidati, formata da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori. Al fine dell’assegnazione dei seggi a ciascuna lista di candidati si divide il numero dei voti espressi per il numero dei seggi attribuiti e si ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale quoziente il numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista di candidati. I seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in numero pari ai quozienti interi ottenuti, secondo l’ordine di presentazione nella lista dei candidati medesimi, e i seggi residui sono assegnati alle liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parità di resti, il seggio è assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o, in mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi. Per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, può essere esercitata l’opzione per l’elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere, nell’ambito dei seggi spettanti. In caso di cessazione di un senatore dalla carica di consigliere o di sindaco, è proclamato eletto rispettivamente il consigliere o sindaco primo tra i non eletti della stessa lista.</p>	<p><i>Quindi in prima applicazione, l’elezione dei Senatori non avverrebbe come previsto dal nuovo art. 57, comma 6 (cioè in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri al rinnovo nella rispettiva regione), e così non ci sarebbe neppure la contorta designazione popolare enunciata per simulare una forma di Senato eletto dai cittadini. Di conseguenza, nella prima applicazione, i seggi sono attribuiti con il metodo proporzionale secondo i voti espressi dal Consiglio Regionale. Ma il pasticcio non si ferma. Perché non è indicata una norma sul meccanismo di elezione del sindaco in certi casi particolari (ad esempio, la lista con più voti non opta per l’elezione del sindaco oppure tutti i sindaci di una lista cessano dalla carica prima della fine della legislatura regionale). Poi, per completare la frittata, viene stabilito per la provincia di Bolzano (norma fantasiosamente inserita al nuovo art.40 comma 6) che i rispettivi senatori (non solo in prima applicazione) devono essere eletti “tenendo conto” (cosa vuol dire?) della consistenza dei diversi gruppi linguistici all’ultimo censimento e ciascun consigliere può votare per due liste. Il tutto senza una parola sui criteri di attribuzione dei seggi.</i></p>
	<p>2. Quando, in base all’ultimo censimento generale della popolazione, il numero di senatori spettanti a una Regione, ai sensi dell’articolo 57 della Costituzione, come modificato ... dalla presente legge costituzionale, è diverso da quello risultante in base al censimento precedente, il Consiglio</p>	<p><i>Non si capisce perché una previsione di normale adeguamento temporale sia collocata tra le norme transitorie. Oltretutto l’applicazione di questo comma può nel tempo indurre il superamento del numero dei 95 senatori fissato all’art.57,</i></p>

	regionale elegge i senatori nel numero corrispondente all'ultimo censimento, anche in deroga al primo comma del medesimo articolo 57 della Costituzione. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al comma 1.	<i>primo comma della proposta di riforma. Quindi, è stato fatto un pasticcio legislativo di prospettiva.</i>
	3. Nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sciolte entrambe le Camere, non si procede alla convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica.	
	4. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato ... dalla presente legge costituzionale, la prima costituzione del Senato della Repubblica ha luogo, in base alle disposizioni del presente articolo, entro dieci giorni dalla data della prima riunione della Camera dei deputati successiva alle elezioni svolte dopo la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Qualora alla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al periodo precedente si svolgano anche elezioni di Consigli regionali o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i medesimi Consigli sono convocati in collegio elettorale entro tre giorni dal loro insediamento.	

	5. I senatori eletti sono proclamati dal Presidente della Giunta regionale o provinciale.	<i>Non si capisce perché una previsione di normale funzionamento sia collocata tra le norme transitorie.</i>
	6. La legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, è approvata entro sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al comma 4.	
	7. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono nella stessa carica, ad ogni effetto, quali membri del Senato della Repubblica.	<i>Il problema originato dalla presente disposizione è indicato nella valutazione sull'art. 69 ultimo comma.</i>
	8 e 9 (testo dei commi omissi)	<i>Sui regolamenti parlamentari</i>
	10. (testo omissi)	<i>Prima applicazione casi</i>

		<i>cessazione dalla carica dei giudici della Corte Costituzionale</i>
	<p>11. In sede di prima applicazione, nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, su ricorso motivato presentato entro dieci giorni da tale data, o entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o un terzo dei componenti del Senato della Repubblica, le leggi promulgate nella medesima legislatura che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte al giudizio di legittimità della Corte costituzionale. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni. Anche ai fini di cui al presente comma, il termine di cui al comma 6 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano conformano le rispettive disposizioni legislative e regolamentari a quanto ivi stabilito.</p>	<p><i>Questo comma è un chiaro tentativo di rendere possibile lo scioglimento in anticipo delle Camere per fare al più presto le politiche vanificando la richiesta referendaria in corso contro la legge elettorale Italicum. Infatti, la procedura ordinaria per andare ad un referendum abrogativo sull'Italicum, non consentirebbe di votare nella primavera del 2017, mentre il disposto di questo comma (che da solo 30 giorni alla Corte per decidere) lo consentirebbe, almeno se l'Italicum fosse riconosciuto costituzionale. Perciò la presente disposizione rientra in pieno nel progetto di modellare la Costituzione e la legge elettorale al fine di accentrare le istituzioni e di metterle in mano ai nominati con plebiscito.</i></p>
	12. (testo omissivo)	<i>Continuità legislazione regionale</i>

	<p>13. Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla revisione dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e sino alla revisione dei predetti statuti speciali, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome si applicano le disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, ad esclusione di quelle che si riferiscono alle materie di cui</p>	<p><i>Questa norma della proposta di revisione è surreale, nel senso che, senza dirlo apertamente, sancisce il diritto delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di non applicare mai direttamente le nuove regole ora proposte. Infatti, prima della riforma del loro rispettivo Statuto in base ad intese con lo Stato, non dovranno applicarle; dopo che sarà fatta l'intesa (per la quale non è posta alcuna tempistica o vincolo normativo), dovranno applicare l'intesa raggiunta, non le regole in sé. Ciò porta ad una divaricazione oggettiva tra le Regioni speciali e</i></p>
--	---	---

	<p>all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e resta ferma la disciplina vigente prevista dai medesimi statuti e dalle relative norme di attuazione ai fini di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione; a seguito della suddetta revisione, alle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome si applicano le disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale.</p>	<p><i>quelle ordinarie. La proposta di revisione costituzionale riduce l'autonomia delle Regioni ordinarie e, innovando sull'indirizzo finora vigente, non riduce al contempo quella delle speciali. Resta oscuro il perché di questa assurda linea contraddittoria (anche se è lecito supporre esigenze di consenso in aula).</i></p> <p><i>Inoltre, più nel merito, va sottolineato che le intese sono strutturalmente un campo riservato al Governo (il Parlamento ha un ruolo assai secondario) e che nulla si dice sulla sorte dello Statuto di una Regione approvato senza intesa. Ancora, alle Regioni a statuto speciale non si applica il disposto del nuovo art. 120 sul potere di intervento sostitutivo dato al Governo. Insomma si profila una ampia materia per i contenziosi.</i></p>
	14. (testo omissivo)	<i>Continuità delle funzioni nella Regione Valle d'Aosta</i>
	Art. 40 (Disposizioni finali)	
	<p>1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) è soppresso. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario cui è affidata la gestione provvisoria del CNEL, per le attività relative al patrimonio, compreso quello immobiliare, nonché per la riallocazione delle risorse umane e strumentali presso la Corte dei conti e per gli altri adempimenti conseguenti alla soppressione. All'atto dell'insediamento del commissario straordinario decadono dall'incarico gli organi del CNEL e i suoi componenti per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza.</p>	<p><i>Premesso il riferimento alla valutazione negativa espressa al precedente art.99, si deve rilevare che l'impulso a sopprimere il CNEL per fare della soppressione uno slogan, è talmente forte che in questo caso si sono definiti i profili amministrativi della soppressione del CNEL (anche se si lasciano in vita le norme CNEL di cui alla vigente legge ordinaria 936/1986). Vale a dire si è seguito un criterio di tecnica legislativa abbastanza compiuta che purtroppo, come più volte segnalato, non è stato adottato in molti casi non meno importanti</i></p>
	<p>2. Non possono essere corrisposti rimborsi o analoghi trasferimenti monetari recanti oneri a carico della finanza pubblica in favore dei gruppi politici presenti nei Consigli regionali.</p>	<p><i>Questo comma è un ulteriore tassello della concezione accentratrice caratteristica dell'intera proposta. Adottandola, l'istituzione pubblica regolerebbe ogni cosa, lasciando spazi residuali alle scelte autonome dei cittadini. Una simile concezione</i></p>

		<p><i>arretra il paese di un secolo, quando la politica se la potevano permettere solo i ricchi, e fa credere che meno democrazia aumenti l'efficacia delle istituzioni. Viceversa è decisivo affidarsi alla responsabile valutazione dei Consigli Regionali e al conseguente giudizio che ne danno i cittadini. Questo è il modo corretto e coerente, storicamente sperimentato, per esercitare le libertà dei cittadini e punire gli abusi e i latrocinii. Da rilevare inoltre come la proposta dia così importanza alla concezione accentratrice da applicare questo comma anche alle regioni a statuto speciale, che, vengono messe in genere al riparo dagli effetti immediati della proposta di riforma. Infatti il presente comma, essendo collocato nell'ambito del capo V della proposta, non rientra nella clausola di inapplicabilità alle regioni a statuto speciale fino alla revisione dei rispettivi statuti, sulla base delle intese, di cui all'articolo del disegno di revisione costituzionale 39, comma 13, che riguarda solo il capo IV.</i></p>
	<p>3. Tenuto conto di quanto disposto dalla presente legge costituzionale, entro la legislatura in corso alla data della sua entrata in vigore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica provvedono, secondo criteri di efficienza e razionalizzazione, all'integrazione funzionale delle amministrazioni parlamentari, mediante servizi comuni, impiego coordinato di risorse umane e strumentali e ogni altra forma di collaborazione. A tal fine è istituito il ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, formato dal personale di ruolo delle due Camere, che adottano uno statuto unico del personale dipendente, nel quale sono raccolte e coordinate le disposizioni già vigenti nei rispettivi ordinamenti e stabilite le procedure per le modificazioni successive da approvare in conformità ai principi di autonomia, imparzialità e accesso esclusivo e diretto con apposito concorso. Le Camere definiscono altresì di comune accordo le norme che regolano i contratti di lavoro alle dipendenze delle formazioni organizzate dei membri del Parlamento, previste</p>	<p><i>Quanto previsto dal presente comma è un indirizzo da attuarsi nella legislatura in corso qualora al referendum prevalga il SI. In questi termini è considerato che al Senato la maggioranza di Governo non ha la maggioranza numerica se non con l'apporto di un altro gruppo ad essa esterno, non appare agevole concretizzare tale indirizzo. Tra l'altro perché punta ad una struttura unitaria delle amministrazioni, dei servizi, dei rapporti di lavoro, tra Camera e Senato del tutto differente dalla attuale. E ciò in un clima acceso a seguito del confronto referendario e con non molto tempo a disposizione, da sette otto mesi fino ad un massimo di venti.</i></p>

	dai regolamenti. Restano validi a ogni effetto i rapporti giuridici, attivi e passivi, instaurati anche con i terzi.	
	4. Per gli enti di area vasta, tenuto conto anche delle aree montane, fatti salvi i profili ordinamentali generali relativi agli enti di area vasta definiti con legge dello Stato, le ulteriori disposizioni in materia sono adottate con legge regionale. Il mutamento delle circoscrizioni delle Città metropolitane è stabilito con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione.	<i>Vedere la valutazione espressa in relazione al Titolo V.</i>
	5. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59, primo comma, della Costituzione, i senatori di cui al medesimo articolo 59, secondo comma, come sostituito dalla..... presente legge costituzionale, non possono eccedere, in ogni caso, il numero complessivo di cinque, tenuto conto della permanenza in carica dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Lo stato e le prerogative dei senatori di diritto e a vita restano regolati secondo le disposizioni già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.	<i>Vedere le questioni derivanti anche da questa disposizione alle valutazioni sull'art.59, secondo comma e art.69 ultimo comma.</i>
	6. I senatori della Provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen sono eletti tenendo conto della consistenza dei gruppi linguistici in base all'ultimo censimento. In sede di prima applicazione ogni consigliere può votare per due liste di candidati, formate ciascuna da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori.	<i>Vedere la valutazione negativa fatta sopra all'39, comma 1.</i>
	Art. 41 (Entrata in vigore)	
	1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla promulgazione. Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere, salvo quelle previste dagli articoli 28, 35, 39, commi 3, 7 e 11), e 40, commi 1, 2, 3 e 4, che sono di immediata applicazione.	<i>Nel caso la proposta di revisione costituzionale venisse approvata,, il nuovo testo sarebbe immediatamente applicato solo per quanto attiene gli articoli della Costituzione n. 99 (soppressione del CNEL) , n.122 (limiti agli emolumenti dei componenti gli organi regionali ed equilibrio di genere) e poi per alcune Disposizioni Transitorie (quelle relative al non svolgimento, dopo lo scioglimento delle Camere attuali, delle elezioni dirette per il Senato, la permanenza in carica dei senatori a vita, la possibilità di ricorso alla Corte Costituzionale valutata sopra all'art.</i>

		39, comma 11) e per tutte le norme finali.
	Cosa è possibile avvenga in caso di vittoria del SI	<p>L'eventuale vittoria del Sì non significherebbe che la attuale proposta di revisione entri in vigore di certo.</p> <p>Infatti l'approvazione referendaria della proposta di revisione rende possibile che dopo venga sollevata presso la Corte Costituzionale la questione di costituzionalità sulla procedura seguita dal Parlamento per preparare e votare la proposta su cui si sta svolgendo il referendum. Una questione che pare fondata, tenuto presente che l'intero procedimento parlamentare è iniziato, si è svolto e si è concluso ben dopo la sentenza n.1 del 2014 con la quale la Corte Costituzionale il 13 gennaio 2014 ha dichiarato l'incostituzionalità della legge elettorale <i>Porcellum</i> che pochi mesi prima aveva determinato la composizione della legislatura. In quella sentenza la Corte aveva avvertito che le Camere non dovessero essere immediatamente sciolte in applicazione del "principio della continuità degli organi dello Stato" e che esse si sarebbero dovute riunire per approvare la nuova legge elettorale (ispirata ai principi indicati nella medesima sentenza, poi denominati "consultellum") ma peraltro aveva richiamato due norme costituzionali che pongono limiti temporali, in modo da non rendere priva di effetti, in questo caso, la dichiarata incostituzionalità del <i>Porcellum</i>.</p> <p>Tuttavia le indicazioni della Corte, da quando a metà febbraio 2014 il Presidente Napolitano insediò Renzi alla Presidenza del Consiglio e in specie da quando l'otto aprile 2014 venne avviata in Parlamento la riforma costituzionale, non sono state per nulla rispettate. Nonostante a metà gennaio 2014 le singole elezioni dei singoli parlamentari fossero state confermate sono per una trentina di soggetti, il Presidente Napolitano e i Presidenti Grasso e Boldrini acconsentirono imperturbabili a che le successive conferme avvenissero senza tener conto della sentenza n. 1 del 2014, la quale – come chiaramente previsto dall'art. 136, comma 1, della</p>

		<p>Costituzione – avrebbe imposto che “la norma (ndr, il porcellum) cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” (cioè da metà gennaio 2014). Di conseguenza, intorno a 150 parlamentari sono stati confermati in dispregio della sentenza 1/2014 che ha smantellato tra l’altro il premio di maggioranza. E dunque la riforma costituzionale è stata frutto di un Parlamento delegittimato giuridicamente e politicamente, con parlamentari “nominati” in base a quel premio e quindi privi di rappresentanza e per di più non certi della rielezione (da qui il record assoluto di trasmissioni tra gruppi politici che hanno interessato 250 parlamentari). In presenza di simili dati di fatto, risulta evidente la violazione del disposto dell’art. 1, comma 2, “la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”.</p> <p>In conclusione, l’eventuale vittoria del Sì non assicurerebbe la pacifica entrata in vigore della proposta di revisione, dato che, qualora un ricorso sul come tale proposta è stata votata da un Parlamento delegittimato venisse accolto dalla Corte, allora verrebbe meno la materia stessa oggetto del referendum e così la consultazione referendaria diverrebbe nulla in radice.</p>
--	--	--